Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 109° — Numero 145

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Sabato, 8 giugno 1968 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (*Foglio delle inserzioni*)

Annuo L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare

Decreto presidenziale 26 ottobre 1967 registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1968 registro n. 13 Esercito, foglio n. 14

Sono sanzionate le seguenti concessioni di decorazioni al valor militare già conferite « sul campo » dalle autorità all'uopo delegate:

MEDAGLIA DI BRONZO

GERARDI Antonio, nato il 19 agosto 1911 a Firenze, sergente maggiore LXXXVI battaglione coloniale. — Sottufficiale ardito, distintosi in vari fatti d'arme nelle operazioni di polizia coloniale del Goggiam con bande militari ed assumendone più volte il comando. In un'ultima operazione di difficile rifornimento ad un caposaldo del ridotto di Gondar, quale comandante di due plotoni mitraglieri, in azione di avanguardia, sotto il tiro delle armi automatiche e fucileria avversaria, accompagnava l'azione delle compagnie contrastate nella marcia. Procedeva poi unitamente ai reparti, con sommo sprezzo del pericolo, all'occupazione di importanti posizioni tenute dall'avversario. — Gumarà (Gondar), 24-25 agosto 1941.

SANTACROCE Oscar, nato il 1° febbraio 1912 a Napoli, tenente XXV battaglione coloniale (ora colonnello f. « a disp. »). — Comandante interinale di compagnia, già distintosi in precedenti combattimenti, di notte ed in zona boscosa, sotto violento tiro d'artiglieria, compiva d'iniziativa un riuscito aggiramento delle difese nemiche, rendendo meno difficile il raggiungimento dell'obiettivo assegnato al battaglione. — Gallabat, 6-9 novembre 1940.

CROCE AL VALOR MILITARE

GHELLI Pier Paolo, nato il 21 gennaio 1921 ad Acqui (Alessandria), sottotenente 1° reggimento artiglieria celere (ora tenente colonnello a. s.p.e.). — Comandante di batteria, durante un violento attacco nemico con mezzi corazzati e truppe a piedi, con la sua batteria in posizione avanzata, con perizia e con efficace azione di fuoco concorreva in modo decisivo a stroncare la foga aggressiva avversaria. — Deir El Angar (A.S.), 3-4 settembre 1942.

SCORZA Pasquale, nato il 4 aprile 1915 a Cetraro (Cosenza), soldato ospedale da campo n. 0602. — Già distintosi per la sua operosità durante il periodo delle operazioni nel settore del bassopiano di Metemma - Gallabat, prodigava generosamente ed incessantemente la propria attività a beneficio dei numerosi feriti della battaglia di Celgà, incurante dei ripetuti bombardamenti aerei nemici e delle azioni belliche svolgentisi nelle immediate vicinanze dell'ospedale. Esempio di alto spirito di sacrificio e di abnegazione. — Metemma-Gallabat-Celgà, dicembre 1940, gennaio, febbraio, maggio 1941.

(4731)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 dicembre 1967, n. **1519.**

Autorizzazione all'Aero club « G. Bortolotti » di Bologna a permutare un immobile.

N. 1519. Decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, di concerto con i Ministri per la difesa, per il turismo e lo spettacolo, per l'interno e per il tesoro, l'Aero club « G. Bortolotti » di Bologna, viene autorizzato ad effettuare la sottoindicata permuta, senza conguaglio, con la « S.r.l. Euravia » con sede in Bologna, via Rizzoli n. 7: l'Aero club « G. Bortolotti » di Bologna cede e trasferisce a titolo di permuta alla « S.r.l. Euravia », che per lo stesso titolo accetta, una striscia di terreno, adibita a coltura agricola, sita nel comune di Bologna, frazione Borgo Panigale, distinta nel vigente catasto di detto comune al foglio n. 10 con il numero frazionato 8 sub b della superficie di are 35.42; la « S.r.l. Euravia » con sede in Bologna cede e trasferisce a titolo di permuta all'Aero club « G. Bortolotti » di Bologna, che per lo stesso titolo accetta, un appezzamento di terreno, attualmente destinato a coltura agricola sito in comune di Bologna, frazione Borgo Panigale, distinto nel vigente catasto di detto comune al foglio n. 10 con il numero frazionato 27 sub b della superficie di are 66,50.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *maggio* 1968
Atti del Governo, registro n. 220, *foglio n.* 5. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 febbraio 1968, n. **698.**

Erezione in ente morale della cassa scolastica dell'istituto magistrale statale di Gela.

N. 698. Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la cassa scolastica dell'istituto magistrale statale di Gela (Caltanissetta), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *maggio* 1968
Atti del Governo, registro n. 220, *foglio n.* 11. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 aprile 1968, n. **699.**

Estinzione della « Fondazione patriottica Alberto De Eccher Dall'Eco per l'incremento della cultura nazionale nel Trentino », con sede in Trento.

N. 699. Decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la « Fondazione patriottica Alberto De Eccher Dall'Eco per l'incremento della cultura nazionale nel Trentino », con sede in Trento, viene dichiarata estinta ed il suo patrimonio devoluto al museo del Risorgimento di Trento, al museo storico italiano della guerra di Rovereto ed alla società « Pro cultura Garibaldi » di Mezzolombardo, in ragione di un terzo per ciascun ente.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *maggio* 1968
Atti del Governo, registro n. 220, *foglio n.* 10. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 dicembre 1967.

Ripartizione di una aliquota degli utili della lotteria Italia 1964, svoltasi a Roma il 6 gennaio 1965.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge del 4 agosto 1955, n. 722;

Visto il proprio decreto 20 novembre 1948, n. 1677, concernente l'approvazione del regolamento delle lotterie nazionali, modificato con successivi decreti 9 novembre 1952, n. 4468, 10 maggio 1956, n. 550, 27 dicembre 1956, n. 1571 e 22 giugno 1960, n. 814;

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Sentita la commissione interministeriale per il riparto degli utili delle lotterie nazionali, previsto dall'art. 3 del-

la legge 4 agosto 1955, n. 722, costituita con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 agosto 1961 e modificata con successivi decreti 30 marzo 1962, 11 giugno 1962, 14 settembre 1963, 4 marzo 1964 e 12 marzo 1966;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il bilancio, per le finanze, per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

Gli utili della Lotteria Italia svoltasi a Roma il 6 gennaio 1965, sono devoluti, per il 7,16943 % dell'ammontare complessivo, ai seguenti enti, secondo le quote a fianco di ciascuno indicate:

1. Ancona - Parrocchia « San Luigi » per le Opere Assistenziali . . 0,03233 %
2. Cazzago S. Martino (Brescia) - Parrocchia di S. Stefano Protomartire in frazione Bornato per le Opere Assistenziali . 0,03233 %
3. Neviano degli Arduini (Parma) - Istituto del « Buon Pastore » in frazione Scurano 0,03233 %
4. Roma - Associazione Italiana Maestri Cattolici 0,25863 %
5. Serracapriola (Foggia) - Parrocchia di Son Mercurio Martire per le Opere Assistenziali 0,03233 %
6. Torino - Centro Sociale « S. Caterina » 0,03233 %
7. Rhemes-Notre Dame (Aosta) - Casa Alpina « Firenze » . 0,02586 %
8. Bellegra (Roma) - C.I.S.S. - Centro Italiano Solidarietà Sociale . . 0,10345 %
9. Chieti - C.I.S.S. - Centro Italiano Solidarietà Sociale . . . 0,12931 %
10. Cuneo - C.I.S.S. - Centro Italiano Solidarietà Sociale . . . 0,15518 %
11. Enna - C.I.S.S. - Centro Italiano Solidarietà Sociale . 0,12931 %
12. Francavilla in Sinni (Potenza) - Parrocchia Beata Maria Vergine - per la Colonia Marina « Maria Stella del Mare » . . . 0,02586 %
13. Gorizia - Circolo Culturale Sloveno 0,02586 %
14. Pistoia - C.I.S.S. - Centro Italiano Solidarietà Sociale Comitato Provinciale per convitto « A. De Petri » - frazione Gavinana 0,15518 %
15. Roma - Corpo Nazionale Giovani Esploratori . . . . . 0,15518 %
16. Roma - Gruppo Sportivo Finanziari Italiani . . . . . 0,19397 %
17. Roma - Istituto Figlie S. Giuseppe . . 0,02586 %
18. Roma - I.R.C.I.S. - Istituto Romano per il Coordinamento e per l'Intervento Sociale . 0,12931 %
19. Triuggio (Milano) - Asilo Maria Immacolata in frazione Tregasio . . . 0,05172 %
20. Udine - Associazione Sportiva Udinese . . . . . 0,07759 %
21. Albidona (Cosenza) - Circolo Ricreativo Culturale « Guido Mazzali » . . . 0,02586 %
22. Arezzo - Circolo Culturale Socialista « A. Labriola » . . . . 0,02586 %
23. Cosenza - Società Sportiva Donnici in frazione Donnici inferiore . 0,03879 %
24. Cosenza - Centro Giovanile Inter Club 0,03233 %
25. Cosenza - Associazione Calcio Morrone . . . . 0,03879 %
26. Cosenza - Società Sportiva Folgore . 0,03233 %
27. Firenze - C.A.R. - Circolo Culturale « G. Matteotti » . . . . 0,29743 %
28. Leonforte (Enna) - Circolo Culturale « G. Matteotti » . . . . 0,1293 %
29. Manciano (Grosseto) - Associazione Sportiva Manciano . . . . 0,03879 %
30. Monte Sant'Angelo (Foggia) - A.I.C.S. - Associazione Italiana Circoli Sportivi - Circolo Sportivo « Giacomo Matteotti » . . . . 0,02586 %
31. Marigliano (Napoli) - Polisportiva Mariglianese . . . . 0,03879 %
32. Marino (Roma) - A.I.C.S. - Associazione Italiana Circoli Sportivi - Circolo Sportivo Ricreativo . . . . 0,02586 %
33. Milano - Centro di Ricerche e Documentazione « Il Paradosso » . . . . . . 0,51726 %
34. Montecchio (Terni) - Circolo E.N.A.L. - Ente Nazionale Assistenza Lavoratori . . . 0,03233 %
35. Palermo - Centro Studi Artigiani . . 0,01293 %
36. Pordenone (Udine) - Circolo Culturale « Rodolfo Morandi » . . . . 0,03879 %
37. Rende (Cosenza) - Circolo Ricreativo Culturale Giovanile « Carlo Pisacane » . . 0,06466 %
38. Roma - Associazione Giovanile « Nuova Resistenza » . . . . 0,03879 %
39. Trani (Bari) - Monastero delle Clarisse S. Giovanni Battista e annessa Scuola Materna . . . . 0,02586 %
40. Roma - Istituto Profughi Cecoslovacchi « SS. Cirillo e Metodio » . . . . . . 0,06466 %
41. Troia (Foggia) - Opere Assistenziali Diocesane . . . . 0,06466 %
42. S. Severo (Foggia) - Opere Assistenziali Diocesane . . . . 0,06466 %
43. Manfredonia (Foggia) - Opere Assistenziali Diocesane . . . . 0,05172 %
44. Acquaviva delle Fonti (Bari) - Opere Assistenziali Diocesane . . . . 0,05172 %
45. Terracina (Latina) - Opera Pia Società Romana Pro Infanzia . . . . 0,03879 %
46. Andria (Bari) - Opere Assistenziali « Istituto Medico Psico-Pedagogico » Casa dei Piccoli « Quarto di Palo » dei padri Trinitari . . . . 0,03879 %
47. Corteno Golgi (Brescia) - Asili Infantili Comunali . . . . 0,02586 %
48. Lonato (Brescia) - Asilo Infantile - Opere Assistenziali . . . . 0,02586 %
49. Civitavecchia (Roma) - Parrocchia Gesù Divino Lavoratore . . . . 0,03233 %
50. Firenze - Circolo « Piero Calamandrei » . . . . 0,06466 %
51. Pisa - Centro di Educazione Motoria con annessa Scuola Materna . . . . . . 0,05172 %
52. Pistoia - Associazione Volontari Italiani del Sangue . . . . 0,25863 %
53. Prato (Firenze) - Circolo Ricreativo « R. Morandi » . . . . 0,12931 %
54. Roma - Circolo A.C.L.I. - Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani « Achille Grandi » . . . . 0,03233 %

55. S. Marcello Pistoiese (Pistoia) - Università Popolare della Soc. di M. S. « A. Baccarini » . . . . 0,06466 %
56. Bologna - Centro Azione Liturgica Arcivescovile Bolognese . . . . 0,06466 %
57. Bologna - Centro di Studio e Informazione per l'architettura sacra . . . . . 0,19397 %
58. Bologna - Centro Diocesano di Ricerche Socio-Religiose . . . . 0,12931 %
59. Bologna - Centro Studi Sociali Amministrativi . . . . 0,06466 %
60. Bologna - Istituto Sociale Arcivescovile di Bologna - Scuola Superiore di Scienze Sociali . . . . 0,12931 %
61. Bologna - Parrocchia Urbana di S. Giovanni Battista dei Celestini . . . . 0,06466 %
62. Bologna - Unione Sportiva Provinciale A.C.L.I. Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani . . . . 0,03233 %
63. Bolzano - Patronato A.C.L.I. - Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani - « KVW » . . . . 0,03233 %
64. Bologna - Ufficio Tecnico Organizzativo Arcivescovile . . . . 0,12931 %
65. Brescia - Associazione « Fiamme Verdi » . . . . 0,12931 %
66. Cinisello Balsamo (Milano) - Istituto Maria Mazzarello - Salesiani di Don Bosco 0,03233 %
67. Faenza (Ravenna) - Diocesi per le Opere Sociali . . . . 0,06466 %
68. Omegna (Novara) - Asilo della Parrocchia di S. Maria Assunta in frazione Cireggio . . . . 0,03233 %
69. Ravenna - Opera Diocesana « Giovanni XXIII » in frazione Piangipane . . . . 0,06466 %
70. Roncofreddo (Forlì) - Comitato Sagra S. Giovese in frazione Sorrivoli . . . . . 0,03233 %
71. S. Agata Bolognese (Bologna) - Chiesa Arcipretale per le Opere Assistenziali . . . 0,03233 %
72. Cardito (Napoli) - Scuola Materna « Fusco » delle Figlie della Carità . . . . 0,06466 %
73. Monteriggioni (Siena) - Asilo Scuola Materna « Maria Immacolata » in frazione Castellina Scalo . . . . 0,12931 %
74. Centuripe (Enna) - Cooperatori Gruppo Edili . . . . 0,01193 %
75. Lerici (La Spezia) - Circolo di Cultura « A. Manzoni » in S. Terenzo al mare . . . 0,19397 %
76. Serramonacesca (Pescara) - Centro Artigiano Femminile di Santa Maria Assunta 0,06466 %
77. Roma - Policlinico Umberto Primo - Istituto di clinica Oto-Rino-Laringoiatrica della Università di Roma . . . . 0,12931 %
78. Torino - Piccola Casa Divina Provvidenza « Cottolengo » . . . . 0,38795 %
79. Talamona (Sondrio) - Asilo Infantile . 0,03233 %
80. Poppi (Arezzo) - Monastero dei Camaldolesi per le Opere Sociali . . . . 0,03233 %
81. Forino (Avellino) - Asilo Infantile « Elena d'Aosta » . . . . 0,12931 %
82. Forino (Avellino) - Parrocchia di S. Nicola in Castello - per Opere Assistenziali . . 0,03233 %
83. Sessa Aurunca (Coserta) - Diocesi per le Opere Assistenziali . . . . 0,06466 %
84. Trani (Bari) - Orfanotrofio ed Ospizio delle Suore piccole Operaie del Sacro Cuore . . . . 0,06466 %
85. Andria (Bari) - Casa dei Piccoli « A. Quarto di Palo » dei Padri Trinitari . . . . 0,06466 %
86. Canna (Cosenza) - Istituto Missionario « Buon Maestro » - Educandato Femminile « S. Antonio » Orfanotrofio . . . . 0,06466 %
87. Orune (Nuoro) - Istituto Assistenziale Maria Assunta . . . . 0,06466 %
88. Dorgali (Nuoro) - Orfanotrofio Maschile . . . . 0,03233 %
89. Albenga (Savona) - Opera S. Cuore . 0,02586 %
90. Capena (Roma) - Asilo Iolanda di Savoia . . . . 0,03879 %
91. Matera - Asilo Infantile « Suore Riparatrici del Sacro Cuore » . . . . 0,03233 %
92. Villanova di Camposampiero (Padova) - Parrocchia per le Opere Assistenziali 0,05172 %

7,16943 %

Con successivo analogo decreto sarà provveduto alla devoluzione del restante 1,00453 %.

Dato a Roma, addì 19 dicembre 1967

SARAGAT

MORO — TAVIANI — PRETI
PIERACCINI — COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 marzo 1968
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 290 — CESSARI

(3568)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 febbraio 1968.

Integrazione della composizione del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 11 gennaio 1943, n. 138, concernente la costituzione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435, concernente la composizione degli organi dell'istituto predetto, successivamente modificato con decreto legislativo 15 aprile 1948, numero 548, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 692, relativa all'estensione della assistenza di malattia ai pensionati di invalidità e vecchiaia;

Visto l'art. 2 della legge 13 maggio 1958, n. 296, sulla costituzione del Ministero della sanità;

Visto il proprio decreto in data 19 febbraio 1965 concernente la costituzione del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1967, n. 775, che dispone l'integrazione della composizione del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie con un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Visto il provvedimento del Ministro per il bilancio e la programmazione economica in data 14 ottobre 1967, trasmesso con nota n. 42284 del 14 novembre 1967, con il quale il dott. Giovanni Landriscina è designato quale rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica nel consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Ritenuta la necessità, in conformità al disposto dello art. 5 del decreto presidenziale 2 agosto 1967, n. 775, di procedere alla integrazione della composizione dell'organo precitato;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il dott. Giovanni Landriscina è nominato membro del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie in rappresentanza del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 16 febbraio 1968

SARAGAT

BOSCO — COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *aprile* 1968
Registro n. 5 *Lavoro e prev. soc., foglio n.* 5

(4807)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 febbraio 1968.

Dimissioni dalla carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto ministeriale 4 settembre 1925, con il quale il sig. Arcidade Giuliari fu nominato, fra gli altri, agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Milano;

Visto il regio decreto 22 ottobre 1932, registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 1932, registro n. 9 Finanze, foglio n. 254, con il quale il predetto fu confermato agente di cambio presso la Borsa valori di Milano;

Visto il decreto 30 luglio 1963, registrato alla Corte dei conti il 5 settembre 1963, registro n. 25 Tesoro, foglio n. 234, con il quale il sig. Arcidade Giuliari fu collocato nella posizione di fuori ruolo, a decorrere dal 27 gennaio 1963;

Vista la dichiarazione in data 17 ottobre 1967, con la quale il sig. Arcidade Giuliari ha rassegnato le dimissioni dalla carica di agente di cambio;

Visti i pareri favorevoli espressi, per l'accoglimento delle dimissioni sopracitate, dall'ispettore del Tesoro delegato alla vigilanza della Borsa valori di Milano, dal comitato direttivo degli agenti di cambio e della deputazione della Borsa medesima;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

A decorrere dal 14 dicembre 1967, sono accettate le dimissioni rassegnate dal sig. Arcidade Giuliari dalla carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 20 febbraio 1968

SARAGAT

COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *maggio* 1968
Registro n. 13 *Tesoro, foglio n.* 339

(4828)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 marzo 1968.

Decadenza dalla carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Venezia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto presidenziale 15 dicembre 1967, registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 1968, registro n. 2 Tesoro, foglio n. 212, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 29 del 2 febbraio 1968, con il quale il sig. Capra Leone venne, tra gli altri, nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Venezia;

Visto l'art. 12 della legge 23 maggio 1956, n. 515, secondo cui l'esercizio effettivo della funzione di agente di cambio è subordinato alla prestazione della cauzione stabilita per ciascuna borsa valori e che tale cauzione deve essere versata entro il termine massimo di quindici giorni dalla data di comunicazione di nomina, sotto pena di decadenza;

Vista la lettera in data 6 febbraio 1968, con la quale la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Venezia ha comunicato al sig. Capra Leone la sua nomina ad agente di cambio, invitandolo nel contempo ad effettuare il versamento della cauzione entro il termine massimo di quindici giorni, sotto pena di decadenza;

Vista la lettera n. 1702 in data 19 febbraio 1968, con la quale la predetta Camera di commercio comunica che il sig. Capra Leone ha dichiarato con nota del 9 febbraio 1968, che non avrebbe provveduto per motivi personali al perfezionamento delle modalità per la nomina ad agente di cambio;

Ritenuto che, nel frattempo, è trascorso il termine di quindici giorni per il versamento della cauzione e che, a termini del secondo comma dell'art. 12 della legge 23 maggio 1956, n. 515, sopraindicata, ricorrono le condizioni per la dichiarazione di decadenza dalla carica;

Visti l'art. 22 della legge 20 marzo 1913, n. 272, l'art. 2 del regio decreto-legge 7 marzo 1925, n. 222 e l'art. 8 del regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

Il sig. Capra Leone è dichiarato decaduto dalla carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Venezia.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 20 marzo 1968

SARAGAT

COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *maggio* 1968
Registro n. 14 *tesoro, foglio n.* 24

(4826)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1968.

Nomina di agenti di cambio presso la Borsa valori di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 272, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Visto il regio decreto-legge 7 marzo 1925, n. 222;

Visto il regio decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1261;

Visto il regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815;

Vista la legge 23 maggio 1956, n. 515;

Visto il decreto ministeriale 11 novembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 1966, registro n. 26 Tesoro, foglio n. 390, con il quale venne indetto il concorso per il conferimento di diciannove posti di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino;

Visto il decreto ministeriale 18 gennaio 1968, registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio successivo, registro n. 4 Tesoro, foglio n. 255, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 61 del 6 marzo 1968 con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati al concorso per diciannove posti di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino;

Visto l'art. 11 della legge 23 maggio 1956, n. 515, sopracitata;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

Sono nominati agenti di cambio presso la Borsa valori di Torino i seguenti candidati dichiarati idonei:

1) Coppa dott. Giovanni;
2) Gardini dott. Sergio;
3) Artom Celli dottor Maurizio;
4) Ceresole dott. Giuseppe;
5) Colonna dott. Ferdinando;
6) Montalcini dott. Sandro;
7) Rosso dott. Giorgio;
8) Coppa dott. Franco;
9) Scarrone dott. Aldo

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 22 marzo 1968

SARAGAT

COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *aprile* 1968
Registro n. 13 *Tesoro, foglio n.* 235

(4830)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1968.

Nomina di agenti di cambio presso la Borsa valori di Palermo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 272, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Visto il regio decreto-legge 7 marzo 1925, n. 222;

Visto il regio decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1261;

Visto il regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815;

Vista la legge 23 maggio 1956, n. 515;

Visto il decreto ministeriale 5 giugno 1967, registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 1967, registro n. 13 Tesoro, foglio n. 398, con il quale venne indetto il concorso per il conferimento di dieci posti di agente di cambio presso la Borsa valori di Palermo;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1968, registrato alla Corte dei conti il 12 febbraio successivo, registro n. 4 Tesoro, foglio n. 348, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 61 del 6 marzo 1968, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati al concorso per dieci posti di agente di cambio presso la Borsa valori di Palermo;

Visto l'art. 11 della legge 23 maggio 1956, n. 515, sopracitata;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

Sono nominati agenti di cambio presso la Borsa valori di Palermo, i seguenti candidati dichiarati idonei:

1) Lo Bianco dott. Nino;
2) Campisi dott. Calogero.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 22 marzo 1968

SARAGAT

COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *aprile* 1968
Registro n. 13 *Tesoro, foglio n.* 234

(4829)

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1968.

Nomina dei membri estranei all'amministrazione del debito pubblico in seno alla commissione per le estrazioni relative all'ammortamento dei debiti redimibili e per il sorteggio dei premi sui buoni del tesoro poliennali.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 808, con il quale venne istituita una commissione unica per le estrazioni relative all'ammortamento dei debiti redimibili e per il sorteggio dei premi sui buoni del tesoro poliennali;

Visto il decreto ministeriale 20 aprile 1956, registrato alla Corte dei conti il 16 giugno successivo, registro n. 14 Tesoro, foglio n. 395, con il quale, a norma dello art. 1 del citato decreto luogotenenziale, vennero nomi-

nati, su designazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con quello dell'industria e del commercio, i membri estranei all'amministrazione del debito pubblico, per rappresentare, nella detta commissione, le casse di risparmio, le imprese di credito e la categoria degli agenti di cambio;

Visto che si sono verificate alcune vacanze nella composizione della detta commissione, relativamente ai membri estranei all'amministrazione;

Visto che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con lettera 4/RL/1127/RS/C.A.3, del 26 aprile 1967 e telegramma del 3 gennaio 1968, di concerto con quello dell'industria, del commercio e dell'artigianato — lettera n. 12000/1275 e fonogramma n. 380, rispettivamente del 4 e 5 gennaio 1968 — ha designato tutti i membri ed i loro supplenti, per rappresentare nella commissione i detti istituti e categoria;

Decreta:

A datare dal 1° febbraio 1968 sono chiamati a far parte della commissione istituita con il decreto luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 808, oltre ai membri indicati per la carica dall'art. 1 del decreto luogotenenziale medesimo, i seguenti membri estranei all'amministrazione del debito pubblico:

a) il dott. Domenico Chimenti ed, in caso di assenza o impedimento dello stesso, il sig. Romolo Vacatello, in rappresentanza delle casse di risparmio;

b) il comm. Francesco Ladelci ed, in caso di assenza o impedimento dello stesso, il dott. Ernesto Cianfanelli, in rappresentanza delle imprese di credito;

c) il dott. Felice Vallone ed, in caso di assenza o impedimento dello stesso, l'avv. Carlo Curatolo, in rappresentanza degli agenti di cambio.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 gennaio 1968

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1968
Registro n. 9 Tesoro, foglio n. 204

(4825)

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1968.

Sostituzione di un membro del collegio sindacale della Cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Ancona.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 27 novembre 1960, n. 1397, sull'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli esercenti attività commerciali e le relative norme di attuazione approvate col decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1961, n. 184;

Visto il proprio decreto in data 6 luglio 1967, con cui è stato nominato il collegio sindacale della Cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Ancona;

Vista la nota n. 16359 datata 5 luglio 1967 e pervenuta a questo Ministero in data 11 luglio 1967, con la quale la Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali ha comunicato che il sig. Marcello Storti, nominato col suddetto decreto sindaco effettivo in rappresentanza dei venditori ambulanti, è stato dichiarato fallito con sentenza del tribunale di Ancona n. 13/67 del 29 marzo 1967;

Considerato che, per effetto della dichiarazione di fallimento, il sig. Marcello Storti non è più in possesso dei requisiti per ricoprire la carica di sindaco effettivo della Cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Ancona;

Vista la nota n. 28178 del 15 dicembre 1967, con la quale la Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali ha trasmesso copia del verbale delle operazioni elettorali, svoltesi in data 12 ottobre 1967 per la elezione del sindaco effettivo in rappresentanza della categoria dei venditori ambulanti, dal quale risulta designato il signor Manlio Amori;

Ritenuto di dover provvedere alla integrazione del collegio sindacale della Cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Ancona;

Decreta:

Il sig. Manlio Amori è nominato membro effettivo del collegio sindacale della Cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Ancona in sostituzione del sig. Marcello Storti, decaduto dalla carica per le ragioni esposte nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 maggio 1968

Il Ministro: BOSCO

(5266)

DECRETO MINISTERIALE 16 maggio 1968.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita, presentata dalla Società assicurazioni generali, con sede in Roma.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della Società assicurazioni generali con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

E' approvata, secondo il testo debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazioni sulla vita, presentata dalla Società assicurazioni generali, con sede in Roma:

Tariffa 5 AJ-R speciale, relativa all'assicurazione, a premio unico di un capitale decrescente mensilmente pagabile alla morte dell'assicurato qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo.

Roma, addì 16 maggio 1968

Il Ministro: ANDREOTTI

(5225)

DECRETO MINISTERIALE 16 maggio 1968.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita, presentata dalla Società assicuratrice industriale, con sede in Torino.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della Società assicuratrice industriale, con sede in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

E' approvata, secondo il testo debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita, presentata dalla Società assicuratrice industriale, con sede in Torino:

Tariffa n. 8, relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo decrescente annualmente, di un capitale decrescente mensilmente, pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo.

Roma, addì 16 maggio 1968

Il Ministro: ANDREOTTI

(5226)

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1968.

Approvazione delle nuove condizioni speciali di polizza per le assicurazioni di gruppo, presentate dalla compagnia di assicurazione « La Previdente », con sede in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della compagnia di assicurazione « La Previdente », con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione delle condizioni speciali di polizza per il caso di morte, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le nuove condizioni speciali di polizza per le assicurazioni di gruppo per il caso di morte, presentate dalla compagnia di assicurazione « La Previdente », con sede in Milano, in sostituzione delle analoghe di cui al decreto ministeriale 12 aprile 1966.

Roma, addì 20 maggio 1968

Il Ministro: ANDREOTTI

(5227)

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1968.

Approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla compagnia di assicurazioni « La Fondiaria Vita », con sede in Firenze.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della compagnia di assicurazioni « La Fondiaria Vita », con sede in Firenze, intesa ad ottenere l'approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla compagnia di assicurazioni « La Fondiaria Vita », con sede in Firenze:

Tariffa 10a, relativa all'assicurazione con visita medica, a premio annuo, di un capitale decrescente annualmente pagabile alla morte dell'assicurato se questa avviene entro un determinato periodo di tempo;

Tariffa 10u, relativa all'assicurazione con visita medica, a premio unico, di un capitale decrescente annualmente pagabile alla morte dell'assicurato se questa avviene entro un determinato periodo di tempo.

Roma, addì 20 maggio 1968

Il Ministro: ANDREOTTI

(5263)

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1968.

Approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia della compagnia austriaca di assicurazioni « Danubio », con sede in Roma.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Roma, della compagnia austriaca di assicurazioni « Danubio », intesa ad ottenere l'approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita,

presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Roma, della compagnia austriaca di assicurazioni « Danubio »:

Tariffa III c, relativa all'assicurazione temporanea con visita medica, a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, se essa avviene entro un determinato periodo di tempo;

Tariffa III d, relativa all'assicurazione temporanea con visita medica, a premio unico, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, se essa avviene entro un determinato periodo di tempo.

Roma, addì 20 maggio 1968

Il Ministro: ANDREOTTI

(5262)

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1968.

Qualifica di « strada con diritto di precedenza » per quarantadue strade provinciali, ricadenti nel territorio della provincia di Brescia.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 105, comma quinto, del testo unico sulle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

Vista la domanda dell'amministrazione provinciale di Brescia in data 22 febbraio 1968, tendente ad ottenere la qualifica di « strada con diritto di precedenza », per le sotto elencate strade:

1) S.P. III	« Brozzo-Nozza » . . .	km.	21,296
2) S.P. IV	« Tormini-Barghe » . . .	»	15,593
3) S.P. V	« Cunettone-Tormini » .	»	4,638
4) S.P. VII	« Bagnolo-Seniga » . . .	»	24,526
5) S.P. VIII	« Leno-Fiesse » . . .	»	20,360
6) S.P. IX	« Brescia-Quinzano » . .	»	32,236
7) S.P. XI	« Iseo-Rovato » . . .	»	13,484
8) S.P. XII	« Rovato-Capriolo » . .	»	9,430
9) S.P. 1	« Lonato-Orzinuovi » . .	»	54,220
10) S.P. 2	« Urago d'Oglio-Orzinuovi » . .	»	14,545
11) S.P. 3	« Crocevia per Lumezzane-S. Apollonio » . . .	»	8,030
12) S.P. 4	« Due Porte-Padenghe »	»	14,658
13) S.P. 5	« Malegno-Borno-Croce di Salven » .	»	20,500
14) S.P. 7	« S. Antonio Bagolino - Crocedomini » (limitatamente al tronco S. Antonio-Gavero) . .	»	22,300
15) S.P. 8	« Cogno-Esine-Bienno » .	»	4,840
16) S.P. 9	« Gargnano - Valvestino - Magasa » (limitatamente al tronco Gargnano-Molini Bollone) .	»	19,260
17) S.P. 10	« Brescia-Brione » (limitatamente al tronco Brescia-Gussano) .	»	6,480
18) S.P. 11	« Orzinuovi - Acquafredda »	»	47,215
19) S.P. 12	« Cremignane d'Iseo-Ca' Rossa di Paratico » . .	km.	4,660
20) S.P. 13	« dalla S.S. n. 11-località Tassinara - Pozzolengo - confine mantovano » .	»	11,500
21) S.P. 16	« Rovato-Barbariga - alla provinciale Quinzanese con diramazione Meano-Pompiano » . .	»	23,850
22) S.P. 17	« Adro-Chiari-Cizzago » .	»	19,000
23) S.P. 18	« Travagliato-Urago d'Oglio » .	»	18,040
24) S.P. 19	« Concesio - Ospitaletto-Torbole » . .	»	24,058
25) S.P. 20	« Maclodio-Trenzano-Cizzago-Rudiano » .	»	12,520
26) S.P. 21	« Travagliato-Lograto-Pievedizio alla S.P. Brescia-Quinzano con diramazione per Berlingo » .	»	19,388
27) S.P. 22	« Brescia-Poncarale-Fenili Ferramonde »	»	9,785
28) S.P. 24	« dalla S.S. 45-*bis*-presso Chiaviche-Ghedi-Isorella al confine mantovano verso Casalromano » .	»	31,155
29) S.P. 25	« Cunettone-Polpenazze-Lonato-Esenta-al confine verso Castiglione delle Stiviere »	»	22.260
30) S.P. 26	« Gavardo-Muscoline-Solarolo »	»	13,930
31) S.P. 27	« Piazza di Castrezzone-Calvagese-S.S. 45-*bis* dopo Paitone »	»	7,218
32) S.P. 28	« Mocasina-Ponte S. Marco-Montichiari » (limitatamente al tronco incrocio con la S.S. 11 Montichiari)	»	8,289
33) S.P. 29	« Remedello Sopra-Visano-Montichiari » . . .	»	14,656
34) S.P. 35	« Castelmella-Roncadelle »	»	3,300
35) S.P. 37	« Isorella-Calvisano-Montichiari »	»	10,925
36) S.P. 39	« Cima-Zette-S. Felice-Pergola di Moniga » .	»	11,500
37) S.P. 51	« dalla S.S. 11-Bornato-Paderno » (limitatamente al tronco S.S. 11-bivio Bonomelli) . . .	»	4.395
38) S.P. 64	« Borgo S. Giacomo-Gambara »	»	30,188
39) S.P. 65	« Bagnolo Mella-Ghedi » .	»	7,490
40) S.P. 70	« Erbusco-Zocco-S. Pancrazio »	»	4,450
41) S.P. 72	« Chiari-Roccafranca » .	»	8,120
42) S.P. 78	« Calvagese-Lonato » . .	»	9,390
	Totale . . .	km.	683,678

Vista la relazione dell'ufficio del genio civile di Brescia in data 13 marzo 1968, n. 4407;

Vista la relazione del servizio tecnico dell'Ispettorato generale circolazione e traffico con la quale viene espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta dell'amministrazione provinciale di Brescia;

Decreta:

Art. 1.

Sono dichiarate « strada con diritto di precedenza » le strade provinciali sopra elencate con l'avvertenza che nelle intersezioni con strade statali il diritto di precedenza deve essere sospeso per essere ristabilito subito dopo.

Art. 2.

All'amministrazione provinciale di Brescia fa carico l'obbligo di apporre i seguenti segnali:

a) sulla soglia delle strade secondarie affluenti il segnale « dare precedenza » o, in base a circostanziate valutazioni tecniche in loco concernenti essenzialmente la visibilità quello di « arresto all'incrocio » (integrato dalla striscia strasversale di arresto e dalla iscrizione « Stop »);

b) sulla strada a precedenza (dopo la installazione dei segnali di cui alla lettera *a*) i segnali « strada con diritto di precedenza » e « fine del diritto di precedenza » giusta quanto dispone l'art. 90 del regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, integrati dal pannello di identificazione strada di cui alla fig. 102-C del regolamento stesso;

c) segnaletica orizzontale lungo tutta la strada a precedenza, comprendente striscia discontinua di mezzeria nei tratti normali, striscie affiancate (continua e discontinua), in corrispondenza di curve, dossi ed intersezioni.

Il segnale « strada con diritto di precedenza » deve essere ripetuto, nel formato ridotto, presso ogni incrocio lungo la strada a precedenza e, fuori dei centri abitati, deve essere preceduto a distanza opportuna dal segnale « incrocio con strada senza diritto di precedenza » di cui all'art. 39 del citato regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 maggio 1968

Il Ministro: MANCINI

(5230)

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1968.

Approvazione di condizioni particolari di polizza per le assicurazioni sulla vita, presentate dalla società di assicurazioni e riassicurazioni « La Pace », con sede in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della società di assicurazione e riassicurazioni « La Pace », con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione delle condizioni particolari di polizza per l'aumento periodico dei capitali assicurati con la polizza originaria;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le condizioni particolari di polizza per l'aumento periodico dei capitali assicurati con la polizza originaria, presentate dalla società di assicurazioni e riassicurazioni « La Pace », con sede in Milano.

Roma, addì 20 maggio 1968

Il Ministro: ANDREOTTI

(5261)

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1968.

Determinazione, ai sensi dell'art. 2 della legge 28 marzo 1968, n. 393, della dilazione che, fino al 31 dicembre 1968, può essere concessa per il pagamento dell'imposta di fabbricazione e di quella generale sull'entrata gravanti sui prodotti petroliferi e sui gas di petrolio liquefatti, nazionali, estratti per la immissione in consumo sul mercato interno.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 28 marzo 1968, n. 393, concernente il pagamento differito dell'imposta di fabbricazione e della imposta generale sull'entrata sui prodotti petroliferi;

Decreta:

Art. 1.

Dalla data di applicazione della legge 28 marzo 1968, n. 393, e fino al 31 dicembre 1968, la dilazione di pagamento dell'imposta di fabbricazione e di quella generale sull'entrata gravanti sui prodotti petroliferi nazionali e sui gas di petrolio liquefatti, pure nazionali, estratti per la immissione in consumo sul mercato interno, può essere concessa per un periodo di 90 giorni e per un saggio di interesse del cinque per cento annuo, con esclusione dei primi 30 giorni.

Art. 2.

Nella istanza che, a termini dell'art. 3 della legge 28 marzo 1968, n. 393, le aziende titolari di impianti di raffinazione, di trasformazione o di distribuzione di prodotti petroliferi e di gas di petrolio liquefatti devono presentare al Ministero delle finanze per ottenere la dilazione di pagamento di cui al precedente articolo 1, deve essere precisato:

a) l'impianto o gli impianti di estrazione dei prodotti petroliferi e dei gas di petrolio liquefatti, nazionali;

b) l'importo della dilazione richiesta e la ripartizione di detto importo per ciascun impianto di estrazione nel caso in cui i prodotti petroliferi ed i gas di petrolio liquefatti, nazionali, vengano estratti da più impianti;

c) la forma di garanzia che si intende prestare e, nel caso di fidejussione bancaria, la indicazione della banca o dell'istituto di credito prescelto tra quelli specificati nel secondo comma dell'art. 3 della legge 28 marzo 1968, n. 393, con le precisazioni ivi previste.

Art. 3.

Dalla data di entrata in vigore della legge 28 marzo 1968, n. 393, il saggio d'interesse dovuto per le concessioni di dilazione del pagamento dell'imposta di fabbricazione e di quella generale sull'entrata gravanti sui prodotti petroliferi e sui gas di petrolio liquefatti, nazionali, immessi in consumo sul mercato interno, accordate prima dell'entrata in vigore della legge predetta in base a garanzie tuttora operanti, è quello del 4 per cento annuo stabilito dall'art. 6 della legge innanzi indicata per tutto il periodo della dilazione e fino alla scadenza delle anzidette garanzie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 maggio 1968

Il Ministro per le finanze
PRETI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
PIERACCINI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(5594)

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1968.
Emissione di buoni ordinari del tesoro al portatore a dodici mesi.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 29 febbraio 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 61 del 6 marzo 1968, con il quale si è stabilito che gli importi dei buoni ordinari del tesoro al portatore con scadenza a dodici mesi da emettere nel periodo dal 1° marzo 1968 al 31 dicembre 1968, saranno determinati con decreti del Ministro per il tesoro da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 10 del mese in cui si effettua l'emissione;

Decreta:

E' disposta nel mese di giugno 1968 l'emissione di buoni ordinari del tesoro al portatore a dodici mesi, fino al limite dell'importo in valore nominale di lire duecentoventicinquemiliardi.

Detta emissione sarà effettuata il giorno 27 giugno 1968.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 giugno 1968

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1968
Registro n. 17 Tesoro, foglio n. 184

(5609)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento senza liquidatore di venti società cooperative di varie province

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 13 maggio 1968 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire.

1) Società coop. agr. approvvigionamento utenti motori agricoli (SCAUMA), con sede in Jesi (Ancona), costituita per rogito Lupini in data 19 febbraio 1962, repertorio n. 23557;

2) Società coop. agricola di Castiglione dei Pepoli-Baragazza, con sede in Baragazza di Castiglione dei Pepoli (Bologna), costituita per rogito Comelli in data 15 settembre 1957, repertorio n. 215;

3) Società coop. mista « Consorzio assistenziale ferrarese fra le cooperative », con sede in Ferrara, costituita per rogito Minarelli in data 24 ottobre 1958, repertorio n. 16765;

4) Società coop. Balilla Santarelli, con sede in Valdinoce di Meldola (Forlì), costituita per rogito Faticanti in data 12 marzo 1957, repertorio n. 20096;

5) Società coop. edilizia Felice, con sede in Genova, costituita per rogito Verde in data 17 luglio 1959, repertorio n. 27545;

6) Società coop. edilizia Cervino, con sede in Genova, costituita per rogito Masnata in data 12 maggio 1964, repertorio n. 22511;

7) Società coop. agr. olivicola Santa Vittoria di Leverone, con sede in Leverone di Borghetto d'Arroscia (Imperia), costituita per rogito Maccagno in data 25 maggio 1962, repertorio n 4866;

8) Società coop. agr. Cantina intercomunale vini modenesi, con sede in Modena, costituita per rogito Giannotti in data 25 ottobre 1961, repertorio n. 8386;

9) Società coop. di consumo di S. Lazzaro del comune di Modena, con sede in S. Lazzaro di Modena, costituita per rogito Fontana in data 23 luglio 1945, repertorio n. 15676;

10) Società coop. di produzione e lavoro Tebe, con sede in Modena, costituita per rogito Savanì in data 15 maggio 1963, repertorio n. 3;

11) Società coop. edificatrice Speranza, con sede in Formigine (Modena), costituita per rogito Giannotti in data 15 marzo 1963, repertorio n. 9770;

12) Società cooperativa Casa del popolo, con sede in Dagnente di Arona (Novara), costituita per rogito Fugazzola in data 21 maggio 1946, repertorio n. 1738;

13) Società coop. edilizia Speranza, con sede in Cervia (Ravenna), costituita per rogito Scarano in data 6 marzo 1959, repertorio n. 307;

14) Società coop. edilizia Orione, con sede in Vercelli, costituita per rogito Ferrara in data 7 giugno 1962, repertorio n. 10411;

15) Società coop. edilizia Minerva (Già Stella), con sede in Vercelli, costituita per rogito Ferrara in data 9 ottobre 1963, repertorio n. 12411;

16) Società coop. edilizia Oliviero Pier Natale, con sede in Vercelli, costituita per rogito Quaglino in data 20 ottobre 1948, repertorio n. 8252;

17) Società coop. edilizia Mimosa, con sede in Vercelli, costituita per rogito Quaglino in data 21 gennaio 1964, repertorio n. 40550;

18) Società coop. Muratori CO.MU. di Palazzolo Vercellese, con sede in Palazzolo Vercellese (Vercelli), costituita per rogito Quaglino in data 12 gennaio 1949, repertorio n. 8674;

19) Società coop. di prod. e lav. muratori S. Antonino, con sede in Fane di Negrar (Verona), costituita per rogito Giordano Cracco in data 26 settembre 1963, repertorio n. 10556;

20) Società coop. edilizia ACLI S. Giuseppe, con sede in Zovencedo (Vicenza), costituita per rogito Misomalo in data 10 aprile 1964 repertorio n. 16345.

(5062)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno sito lungo il torrente S. Giovanni, in comune di Germignaga.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze 30 marzo 1968, n. 402, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno sito lungo il torrente San Giovanni, segnato nel catasto del comune di Germignaga (Varese) al foglio 2-A ed indicato nella planimetria rilasciata il 13 aprile 1967, in scala 1 : 2000, dallo ufficio del genio civile di Varese; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(5144)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno costituente l'ex canaletta denominata Vecchia Fossetta, in comune di Padova.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze in data 12 marzo 1968, n. 330, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno costituente l'ex canaletta denominata Vecchia Fossetta, non censita nel catasto del comune di Padova, frontistante ai mappali 233; 234; 207 206; 8; 210; 7, del foglio n. 24, sezione n. 4, del citato catasto, di mq. 290 ed indicato nella planimetria rilasciata il 10 ottobre 1963, in scala 1 : 2000, dallo ufficio tecnico erariale di Padova, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(5145)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno, in sponda sinistra, del fiume Ticino, in comune di Zerbolò.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze 26 febbraio 1968, n. 261, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno sito in sponda sinistra del fiume Ticino, segnato nel catasto del comune di Zerbolò (Pavia), al foglio XIV, mappali 39 (Ha. 0.47.55) e 40 (Ha. 0.46.20) di complessivi Ha. 0.93.75, ed indicato nella planimetria rilasciata il 10 settembre 1964, in scala 1 : 2000, dall'ufficio tecnico erariale, sezione autonoma di Pavia, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(5146)

Revoca del decreto relativo al passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di una zona di greto del torrente San Romolo, in comune di Sanremo.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze in data 26 febbraio 1968, n. 258, è stato revocato a tutti gli effetti di legge il decreto interministeriale 29 febbraio 1960, n. 120, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 7 giugno 1960, n. 139, con il quale fu disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato della zona di greto del torrente San Romolo, segnata nel catasto del comune di Sanremo (Imperia), al foglio n. 33, di mq. 38,34 come è indicata nella planimetria rilasciata il 23 luglio 1959, in scala 1 : 2000, dall'ufficio tecnico erariale, sezione autonoma, di Imperia, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(5147)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Tollo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 24 maggio 1968, il comune di Tollo (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 5.746.955, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5290)

Autorizzazione al comune di Dozza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 22 maggio 1968, il comune di Dozza (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.396.749, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5293)

Autorizzazione al comune di Porto Empedocle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 28 maggio 1968, il comune di Porto Empedocle (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 335.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5350)

Autorizzazione al comune di Strongoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 28 maggio 1968, il comune di Strongoli (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.324.485, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5351)

Autorizzazione al comune di Alessandria ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 22 maggio 1968, il comune di Alessandria viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 51.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5291)

Autorizzazione al comune di Caserta ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 22 maggio 1968, il comune di Caserta viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 17.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5292)

Autorizzazione al comune di Orune ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 28 maggio 1968, il comune di Orune (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 12.943.350, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5349)

Autorizzazione al comune di Caloveto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 28 maggio 1968, il comune di Caloveto (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.566.640, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5352)

Autorizzazione al comune di Cittanova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 28 maggio 1968, il comune di Cittanova (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 211.328.775, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5353)

Autorizzazione al comune di Nociglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 28 maggio 1968, il comune di Nociglia (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 52.146.125, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5354)

Autorizzazione al comune di Presicce ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 28 maggio 1968, il comune di Presice (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.633.720, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5355)

Autorizzazione al comune di Carapelle Calvisio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 24 maggio 1968, il comune di Carapelle Calvisio (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.054.765, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5294)

Autorizzazione al comune di Carunchio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 22 maggio 1968, il comune di Carunchio (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.202.195, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5295)

Autorizzazione al comune di Castellalto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 22 maggio 1968, il comune di Castellalto (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.342.330, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5296)

Autorizzazione al comune di Castiglione Messer Marino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 22 maggio 1968, il comune di Castiglione Messer Marino (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.286.490, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5297)

Autorizzazione al comune di Fallo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 22 maggio 1968, il comune di Fallo (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.650.185, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5298)

Autorizzazione al comune di Fossa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 24 maggio 1968, il comune di Fossa (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.888.634, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5299)

Autorizzazione al comune di Giuliano Teatino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 22 maggio 1968, il comune di Giuliano Teatino (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.460.940, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5300)

Autorizzazione al comune di Morro d'Oro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 22 maggio 1968, il comune di Morro d'Oro (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.825.399, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5301)

Autorizzazione al comune di Navelli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 24 maggio 1968, il comune di Navelli (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.569.115, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5302)

Autorizzazione al comune di Prezza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 22 maggio 1968, il comune di Prezza (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.680.222, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5303)

Autorizzazione al comune di Raiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 22 maggio 1968, il comune di Raiano (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.611.882, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5304)

Autorizzazione al comune di Rosello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 22 maggio 1968, il comune di Rosello (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.026.995, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5305)

Autorizzazione al comune di S. Eusanio del Sangro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 22 maggio 1968, il comune di S. Eusanio del Sangro (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.321.620, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5306)

Autorizzazione al comune di Tufillo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 22 maggio 1968, il comune di Tufillo (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.479.690, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5308)

Autorizzazione al comune di Torrevecchia Teatina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 22 maggio 1968, il comune di Torrevecchia Teatina (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.462.920, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5307)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 109

Corso dei cambi del 7 giugno 1968 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	622 90	623,80	623,84	623,79	623,80	—	623,80	623,79	623,67	623,90
$ Can.	578,60	578,80	579 —	578,70	578,10	—	578,65	578,70	578,60	578,75
Fr Sv.	144,99	145 —	144,91	145 —	144,90	—	145 —	145 —	144,99	145,05
Kr. D.	83,47	83,49	85,55	83,48	83,40	—	83,50	83,48	83,47	83,50
Kr. N.	87,33	87,35	87,31	87,33	87,10	—	87,32	87,33	87,33	87,35
Kr Sv.	120,73	120,78	120,85	120,785	120,65	—	120,79	120,785	120,73	120,75
Fol.	172,34	172,40	172,40	172,34	172,20	—	172,41	172,34	172,34	172,35
Fr. B.	12,51	12,52	12,5225	12,5225	12,49	—	12,515	12,5225	12,51	12,51
Franco francese	125,48	125,41	125,65	125,40	125,25	—	125,35	125,40	125,48	125,40
Lst.	1487,75	1487,20	1487,20	1487,725	1486,875	—	1487,25	1487,25	1487,50	1486,50
Dm. occ.	156,35	156,43	156,42	156,36	156,40	—	156,38	156,36	156,35	156,45
Scell. Austr.	24,13	24,13	24,14	24,14	24,02	—	25,145	24,14	24,13	24,13
Escudo Port.	21,78	21,78	21,81	21,78	21,80	—	21,76	21,78	21,79	21,78
Peseta Sp.	8,96	8,95	8,96	8,95	8,90	—	8,94	8,95	8,96	8,90

Media dei titoli del 7 giugno 1968

Rendita 5 % 1935	107,475
Redimibile 3,50 % 1934	100,80
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	84,30
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,30
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96,60
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,50
Id. 5 % (Beni Esteri)	95,25
Id. 5,50 % (Edilizia scolastica)	98,85
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	99,55
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	99,875
» » » 5 % 1977	99,10
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1969)	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,05
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,025
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100 —
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 7 giugno 1968

1 Dollaro USA	623,795
1 Dollaro canadese	578,675
1 Franco svizzero	145 —
1 Corona danese	83,49
1 Corona norvegese	87,325
1 Corona svedese	120,787
1 Fiorino olandese	172,375
1 Franco belga	12,519
1 Franco francese	125,375
1 Lira sterlina	1487,25
1 Marco germanico	156,37
1 Scellino austriaco	24,142
1 Escudo Port.	21,77
1 Peseta Sp.	8,945

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso per esami ad un posto di assistente di chimica nel personale civile insegnante dell'Accademia navale di Livorno.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 15 ottobre 1936, n. 2135, che approva il regolamento sull'ordinamento, avanzamento e stato giuridico del personale civile insegnante e di gabinetto dell'Accademia navale e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 concernente il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n 686, riguardante le norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 248, recante norme sul trattamento economico dei professori e degli assistenti della Accademia navale, dell'Accademia aeronautica e dell'Istituto idrografico della Marina;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1485 concernente modificazioni alle norme riguardanti i ruoli dei professori e degli assistenti dell'Accademia navale, dell'Accademia aeronautica e dell'Istituto idrografico della Marina, nonchè modificazioni alle norme riguardanti gli incaricati d'insegnamento presso le dette accademie;

Vista la legge 15 dicembre 1967, n. 1250, concernente l'abolizione del limite massimo di età per la partecipazione ai concorsi per la nomina a professore straordinario e ad assistente di ruolo dell'Accademia navale, dell'Accademia aeronautica e dell'Istituto idrografico della Marina;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15 recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Valutato l'effettivo fabbisogno del personale insegnante dell'Accademia navale in relazione alle accertate esigenze di servizio;

Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 1966 riguardante la delega di firma agli on li Sottosegretari di Stato per la Difesa,

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami ad un posto di assistente di chimica nel personale civile insegnante dell'Accademia navale di Livorno

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di laurea in chimica in uno dei tre indirizzi: inorganico-chimico fisico;
organico biologico;
industriale;

b) avere età non inferiore agli anni 18;

c) essere cittadini italiani (sono equiparati gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) non essere esclusi dall'elettorato attivo politico;

e) essere fisicamente idonei al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente concorso;

f) aver sempre tenuto buona condotta;

g) non essere mai stati destituiti, dispensati ovvero non essere mai stati dichiarati decaduti ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, dovranno pervenire al Ministero della difesa (Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione XI) non oltre novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella ***Gazzetta Ufficiale.***

Il predetto termine ha carattere di perentorietà, per cui la sua inosservanza determinerà l'inaccoglibilità della domanda anche se questa fosse stata presentata in tempo utile all'ufficio postale.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare, a pena di invalidità della domanda stessa:

1) il luogo e la data di nascita;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) di non aver riportato condanne penali nè di avere procedimenti penali in corso. In caso contrario dovranno indicare le condanne subite ed i procedimenti penali in corso;

5) il titolo di studio, l'università o l'istituto presso cui lo hanno conseguito e la relativa data;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) di non aver avuto precedenti rapporti di impiego con una pubblica amministrazione;

ovvero, in caso diverso,

7-*a)* i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) di essere disposti a prestare la propria opera anche durante il periodo estivo sia a terra che a bordo delle navi scuole.

Gli aspiranti dovranno inoltre specificare la lingua straniera prescelta (francese o tedesco) della quale — oltre che della lingua inglese — debbono dimostrare, in sede di esame orale, buona conoscenza.

Nella domanda stessa gli aspiranti dovranno, altresì, indicare il loro preciso recapito, il comune di attuale residenza ed i comuni ove, eventualmente, abbiano avuto precedenti residenze entro l'anno.

I candidati che si trovino alle armi dovranno, altresì, indicare la loro residenza anteriormente alla chiamata alle armi.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal funzionario competente a ricevere l'istanza o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco del comune di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. Per difetto di essi sarà disposta l'esclusione dal concorso con decreto motivato del Ministro.

I titoli di preferenza o di precedenza per la nomina all'impiego, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, debbono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo articolo 12.

Art. 5.

Per essere ammessi a sostenere la prova di esame i candidati dovranno esibire alla commissione giudicatrice del concorso una fotografia di data recente applicata su carta da bollo con firma autenticata secondo le modalità di cui al precedente art. 3, od altro valido documento di identità.

Se l'aspirante è dipendente di ruolo o non di ruolo di una amministrazione statale potrà limitarsi ad esibire il libretto ferroviario personale.

Art. 6.

Gli esami consisteranno in una prova scritta, una prova orale ed inoltre in una prova pratica, dalla quale il candidato potrà essere esonerato a giudizio unanime della commissione esaminatrice, giusta il programma annesso al presente decreto. Essi avranno luogo nella sede che il Ministero si riserva di designare e si svolgeranno nei giorni che saranno comunicati agli aspiranti non meno di quindici giorni prima dell'inizio.

Del diario delle prove sarà dato avviso, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 7.

La commissione esaminatrice sarà nominata dal Ministro per la difesa di concerto con quello della pubblica istruzione e sarà così composta:

il comandante in 2ª dell'Accademia navale, direttore degli studi, presidente;

il professore titolare, presso l'Accademia navale, della cattedra di chimica, membro;

tre professori di Università o dell'Accademia navale, membri;

un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della difesa, segretario senza voto.

Art. 8.

Per ciascuna prova (scritta, orale e pratica) la commissione dispone di 10 punti.

Art. 9.

Il tema della prova scritta sarà formulato dalla commissione giudicatrice e sempre quando ciò sia possibile, immediatamente prima dell'inizio di essa.

Art. 10.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato alla prova scritta.

Per essere ammessi a sostenere la prova orale è necessario che il candidato riporti nella prova scritta una votazione di almeno 7/10.

La prova pratica e la prova orale non si intenderanno superate se il candidato non avrà conseguito la votazione di almeno 6/10 in ciascuna di esse.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale e alla prova pratica la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato nelle singole prove.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso, nel medesimo giorno, nell'albo dell'amministrazione.

Art. 11.

La classificazione dei candidati in graduatoria sarà stabilita sommando il voto conseguito nella prova scritta col voto riportato nella prova orale e col voto riportato nella prova pratica.

Espletate le prove di concorso, la commissione formerà la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio per ogni candidato.

A parità di merito saranno osservate le norme di cui al quarto comma dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il Ministro con proprio decreto, riconosciuta la regolarità del procedimento, approverà la graduatoria e dichiarerà i vincitori del concorso.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sarà pubblicata nel foglio d'ordini del Ministero e ne sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 12.

I concorrenti dichiarati idonei dalla commissione i quali intendano far valere i titoli di preferenza o di precedenza nella nomina devono far pervenire al Ministero della difesa (Direzione generale per gli impiegati civili Divisione XI) i documenti attestanti il possesso di tali titoli, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricezione dell'apposito dispaccio ministeriale.

A tal fine:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno in carta da bollo la dichiarazione integrativa, da rilasciarsi in applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 127 del Giornale militare ufficiale 1937;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43 nonchè della guerra di liberazione o della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, etc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 27200/om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta da bollo rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi in dipendenza delle guerre oppure della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane nonchè i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i candidati alto-atesini o residenti, prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio e nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali, durante la seconda guerra mondiale, hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da essi organizzate riportando per causa del servizio di guerra o attinenti alla guerra ferite o lesioni o contratta infermità e semprechè abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie, presenteranno una dichiarazione rilasciata dalla autorità competente;

f) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

g) i mutilati e gli invalidi civili dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo, rilasciato dall'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante l'iscrizione nel ruolo dei mutilati ed invalidi civili;

h) i mutilati ed invalidi del lavoro dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato in carta da bollo rilasciato dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

i) gli orfani dei caduti per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra o la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96 e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

l) gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato su carta bollata rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 1428;

m) gli orfani dei caduti sul lavoro dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato in carta da bollo rilasciato dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

n) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra nonchè delle altre categorie di mutilati ed invalidi già indicati nella lettera *d*), dovranno documentare la loro qualfica presentando un certificato su carta da bollo del sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre; analogamente per i figli degli invalidi di prima categoria della sedicente repubblica sociale italiana;

o) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

p) i figli dei mutilati ed invalidi del lavoro dovranno documentare la loro qualifica mediante certificato su carta bollata rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

q) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra e dei caduti per fatti di guerra o per servizio o sul lavoro dimostreranno la loro qualifica mediante un certificato in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

r) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

s) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

t) i capi di famiglia numerosa dovranno comprovare, mediante il certificato anagrafico di famiglia di cui alla precedente lettera *s*), rilasciato in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, che della famiglia stessa facciano parte almeno sette figli viventi (sono equiparati ai figli viventi quelli caduti in guerra);

u) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata dal prefetto della provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

v) i profughi dalla Libia, dall'Etiopia, dall'Eritrea, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare la relativa attestazione rilasciata dal prefetto della provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

y) coloro che abbiano prestato o prestino a qualunque titolo servizio nelle amministrazioni dello Stato (compresa quella della difesa) dovranno esibire — ove si tratti di servizio di ruolo — una copia integrale autenticata dello stato matricolare, in bollo, rilasciato dall'amministrazione di appartenenza in data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di presentazione e contenente, fra l'altro, l'indicazione dei giudizi complessivi riportati: ovvero — ove trattisi di servizio non di ruolo — un certificato su carta legale rilasciato dall'amministrazione d'appartenenza in data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di presentazione, da cui risultino la categoria o la qualifica inerente al servizio civile non di ruolo, la data di inizio, la continuità e la natura del servizio stesso, gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma nonchè i giudizi complessivi riportati;

z) coloro che, nella qualità di impiegati civili di ruolo delle amministrazioni statali, abbiano frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno esibire un certificato in carta legale rilasciato dall'amministrazione competente e contenente il punteggio conseguito.

Art. 13.

La graduatoria è approvata con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la ammissione all'impiego.

A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero della difesa (Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione XI) entro il termine perentorio di trenta giorni, a pena di decadenza, dalla data di ricezione del relativo dispaccio ministeriale, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato), su carta bollata, rilasciato dall'ufficio dello stato civile del comune di origine;

2) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

3) diploma di laurea in chimica in uno dei tre indirizzi: inorganico-chimico fisico, organico biologico, industriale, in originale o in copia autentica, ovvero certificato provvisorio rilasciato dall'università, sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale di laurea, corredato di un certificato attestante i punti riportati negli esami universitari ed in quello di laurea.

Coloro che dimostreranno di trovarsi nell'impossibilità di presentare il diploma originale o la copia autentica di esso, perchè distrutti o dispersi per ragioni direttamente o indirettamente collegate alle vicende belliche, potranno presentare un certificato dell'ateneo presso cui conseguirono il richiesto titolo di studio.

Oltre ai titoli espressamente suindicati potranno essere validi, per l'ammissione al concorso, tutti gli altri titoli, quali erano stati rilasciati dalle università ed istituti superiori anteriormente all'applicazione del regio decreto 28 novembre 1935, n. 2044, modificato dal regio decreto 7 maggio 1936, n. 882, semprechè ai fini dell'ammissione al concorso di cui trattasi siano da ritenere equipollenti ai detti titoli espressamente specificati. Nei casi dubbi deciderà il Ministro con giudizio insindacabile;

4) certificato di godimento dei diritti politici, in carta da bollo;

5) documento militare, munito delle prescritte marche da bollo da L. 400 (per i soli candidati di sesso maschile):

a) per gli ufficiali in congedo od in servizio, la copia dello stato di servizio;

b) per i sottufficiali o i militari di truppa in congedo illimitato od in servizio, la copia del foglio matricolare;

c) per i militari in congedo illimitato provvisorio, cioè arruolati dagli organi di leva in attesa di chiamata alle armi della propria classe oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi ma non ancora incorporati perchè ammessi a benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni, la copia del foglio matricolare;

d) per i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale o durante la presentazione al servizio delle armi), la copia del foglio matricolare;

e) per i rivedibili o riformati dalla commissione di leva, certificato di esito di leva in bollo.

Non è ammessa la presentazione del foglio di congedo;

6) certificato generale del casellario giudiziale, in bollo, rilasciato dalla Procura della Repubblica competente;

7) certificato medico in bollo, rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dal medico condotto o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine al servizio.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità degli altri ed alla sicurezza degli impianti.

Il certificato medico deve precisare, inoltre, anche per i non invalidi, che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue per la lue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati impiegati statali di ruolo dovranno produrre:

a) titolo di studio;

b) copia integrale dello stato di servizio, con la qualifica riportata nell'ultimo quinquennio, se già non presentata per altro titolo nello stesso concorso (nel qual caso il candidato dovrà fare menzione di tale circostanza).

I concorrenti che si trovino alle armi possono presentare soltanto i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) titolo di studio;

c) copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare;

d) certificato generale del casellario giudiziale.

I sottonotati documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del presente articolo:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato medico.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre amministrazioni.

Art. 14.

Il vincitore del concorso, con decreto ministeriale, conseguirà la nomina ad assistente di chimica nel personale civile insegnante dell'Accademia navale di Livorno.

Qualora la nomina cada su persona che già ricopre il posto di assistente di ruolo presso un istituto d'istruzione superiore, questi conserverà la qualifica e l'anzianità che occupava al momento della nomina.

Colui che avrà conseguito la nomina decadrà da essa se non assumerà servizio, senza giustificato motivo, entro il termine stabilito; se per giustificato motivo, assumerà servizio con ritardo sul termine prefissogli, la nomina decorrerà, agli effetti economici, dal giorno in cui prenderà servizio.

Art. 15.

Al candidato assunto spetterà il trattamento economico previsto dalla legge 9 febbraio 1963, n. 248, oltre l'indennità di ricerca scientifica prevista dall'art. 3 della suddetta legge.

Il personale proveniente da altri ruoli conserverà, se superiore, il trattamento economico di cui fosse eventualmente provvisto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione

Roma, addì 12 marzo 1968

p. *Il Ministro*: GUADALUPI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *marzo* 1968
Registro n. 14, *foglio n.* 49

PROGRAMMA D'ESAME

Prova scritta

a) Consistente in una dissertazione su uno degli argomenti del programma di cui al punto *b*);

Prova orale

b) Consistente in un colloquio di cultura generale chimica comprendente gli argomenti fondamentali della chimica generale, della chimica inorganica, della chimica analitica convenzionale e strumentale, con richiami e cenni di chimica-fisica.

I punti fondamentali di questi argomenti sono i seguenti: struttura della materia con particolare riguardo alle configurazioni elettroniche degli elementi. La classificazione periodica. Il legame chimico. Lo stato gassoso. Lo stato liquido. Lo stato solido. I sistemi dispersi. Cinetica ed equilibrio nei processi chimici. Sistemi omogenei ed eterogenei. Regola delle fasi. Elettroliti. Termochimica e termodinamica chimica. Elettrochimica. Radiochimica. I metodi strumentali nella ricerca e nell'analisi chimica. Nozioni descrittive su elementi e loro composti. Nozioni fondamentali di chimica organica.

Nella prova orale il candidato dovrà inoltre mostrare una buona conoscenza della lingua inglese, oltre ad un'altra lingua straniera scelta tra il francese o il tedesco; dovrà anche dimostrare di conoscere i principali criteri didattici sull'insegnamento della chimica generale, inorganica ed elementi di organica al livello dei primi due anni dei corsi universitari.

Prova pratica

c) Consistente in una lezione (con eventuale preparazione di esperienze) su un argomento facente parte del corso di chimica generale e inorganica con elementi di organica che viene tenuto alla 1ª classe del corso normale dell'Accademia navale.

Roma, addì 12 marzo 1968

p. *Il Ministro*: GUADALUPI

(4095)

Concorso per titoli ad un posto di professore straordinario di analisi matematica nel personale civile insegnante dell'Accademia navale di Livorno.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 15 ottobre 1936, n. 2135, che approva il regolamento sull'ordinamento, avanzamento e stato giuridico del personale civile insegnante e di gabinetto dell'Accademia navale e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, riguardante le norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 248, recante norme sul trattamento economico dei professori e degli assistenti della Accademia navale, dell'Accademia aeronautica e dell'Istituto idrografico della Marina;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1483, concernente modificazioni alle norme riguardanti i ruoli dei professori e degli assistenti dell'Accademia navale, dell'Accademia aeronautica e dell'Istituto idrografico della Marina, nonchè modificazioni alle norme riguardanti gli incaricati di insegnamento presso le dette Accademie;

Vista la legge 15 dicembre 1967, n. 1250, concernente l'abolizione del limite massimo di età per la partecipazione ai concorsi per la nomina a professore straordinario e ad assistente di ruolo dell'Accademia navale, dell'Accademia aeronautica e dell'Istituto idrografico della Marina;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Valutato l'effettivo fabbisogno del personale insegnante dell'Accademia navale in relazione alle accertate esigenze di servizio;

Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 1966, riguardante la delega di firma agli on.li Sottosegretari di Stato per la difesa;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ad un posto di professore straordinario di analisi-matematica nel personale civile insegnante dell'Accademia navale di Livorno.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di laurea universitaria;

b) avere età non inferiore agli anni 18;

c) essere cittadini italiani (sono equiparati gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) non essere esclusi dall'elettorato attivo politico;

e) essere fisicamente idonei al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente concorso;

f) aver sempre tenuto buona condotta;

g) non essere mai stati destituiti, dispensati ovvero non essere mai stati dichiarati decaduti ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, dovranno pervenire al Ministero della difesa (Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 11ª) non oltre novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il predetto termine ha carattere di perentorietà, per cui la sua inosservanza determinerà l'inaccoglibilità della domanda anche se questa fosse stata presentata in tempo utile all'ufficio postale.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare, a pena di invalidità della domanda stessa:

1) il luogo e la data di nascita;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) di non aver riportato condanne penali ne di avere procedimenti penali in corso. In caso contrario dovranno indicare le condanne subite ed i procedimenti penali in corso;

5) il titolo di studio, l'università o l'istituto presso cui l'hanno conseguito e la relativa data;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) di non aver avuto precedenti rapporti di impiego con una pubblica amministrazione

ovvero, in caso diverso,

7a) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego

Nella domanda stessa gli aspiranti dovranno, altresì, indicare il loro preciso recapito, il comune di attuale residenza ed i comuni ove, eventualmente, abbiano avuto precedenti residenze entro l'anno.

I candidati che si trovino alle armi dovranno, altresì, indicare la loro residenza anteriormente alla chiamata alle armi.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal funzionario competente a ricevere l'istanza o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco del comune di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) certificato attestante i punti riportati negli esami universitari ed in quello di laurea;

b) tutti le pubblicazioni inerenti all'attività scientifica e didattica, che dovranno essere stampate e presentate, possibilmente in cinque copie, nonchè i documenti attestanti lo eventuale servizio precedentemente prestato nell'insegnamento.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. Per difetto di essi sarà disposta l'esclusione dal concorso con decreto motivato del Ministro.

I titoli di preferenza o di precedenza per la nomina allo impiego, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, debbono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo articolo 10.

Art. 6.

L'attitudine fisica dei concorrenti sara accertata presso l'Accademia navale, in un giorno da stabilirsi dal presidente della commissione ed in ogni caso prima della compilazione della graduatoria, mediante visita medica eseguita da ufficiali medici della Marina militare.

Gli aspiranti che rivestano la qualifica di invalido di guerra o per servizio, invece, saranno sottoposti a visita sanitaria da parte dei collegi medici previsti, rispettivamente dall'art. 7 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dall'art. 7 della legge 24 febbraio 1953, n. 142.

Art. 7.

La commissione giudicatrice del concorso sara nominata dal Ministro per la difesa, di concerto con quello per la pubblica istruzione e sarà così composta:

un ufficiale ammiraglio, presidente;

due professori di ruolo dell'Accademia navale, membri;

due professori ordinari di università, membri;

un funzionario della carriera amministrativa del Ministero della difesa, con la qualifica di direttore di sezione, senza voto, segretario.

I due membri professori ordinari di università saranno scelti fra i cultori della materia per la quale è indetto il concorso; tuttavia, uno dei membri potrà essere scelto fra i cultori di discipline affini.

Art. 8.

La commissione giudicatrice valuterà, ai fini della idoneità, mediante coefficienti numerici, i titoli esibiti dai concorrenti, dando però, in ogni caso, preferenza alle lauree conseguite presso le università della Repubblica nei confronti di quelle equipollenti conseguite presso le università estere.

La commissione terrà conto altresì del voto di laurea, della eventuale libera docenza, delle pubblicazioni di carattere scientifico e degli eventuali insegnamenti tenuti dagli aspiranti presso le università italiane ed altri istituti superiori.

Costituisce titolo di merito l'aver prestato servizio quinquennale presso l'Accademia navale in qualità di insegnante o assistente incaricato o comandato.

E' in facoltà della commissione giudicatrice del concorso di richiedere ai concorrenti una prova dell'attitudine didattica e, occorrendo, anche una prova pratica.

Art. 9.

I lavori della commissione giudicatrice procederanno in conformità a quanto stabilito dall'art. 7 del regolamento approvato col regio decreto 5 ottobre 1936, n. 2135.

A parità di merito saranno osservate le norme di cui al quarto comma dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il Ministro, con proprio decreto, riconosciuta la regolarità del procedimento, approverà la graduatoria e dichiarerà il vincitore del concorso.

La graduatoria predetta sarà pubblicata nel foglio d'ordini del Ministero e di ciò sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 10.

I concorrenti diichiarati idonei dalla commissione i quali intendano far valere i titoli di preferenza o di precedenza nella nomina devono far pervenire al Ministero della difesa (Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 11ª) i documenti attestanti il possesso di tali titoli, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricezione dell'apposito dispaccio ministeriale.

A tal fine:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno in carta da bollo la dichiarazione integrativa, da rilasciarsi in applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 127 del Giornale militare ufficiale 1937;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43 nonchè della guerra di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 27200/OM. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina o quella di cui alla circolare n. 202860/Od6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta da bollo rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi in dipendenza delle guerre oppure della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane nonchè i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i candidati alto-atesini o residenti, prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio e nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale, hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da essi organizzate riportando per causa di servizio di guerra o attinenti alla guerra ferite o lesioni o contratta infermità e sempreche abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie, presenteranno una dichiarazione rilasciata dall'autorità competente;

f) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dalla amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto la invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

g) i mutilati e gli invalidi civili dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo, rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante l'iscrizione nel ruolo dei mutilati ed invalidi civili;

h) i mutilati ed invalidi del lavoro dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato in carta da bollo rilasciato dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

i) gli orfani dei caduti per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra o la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96 e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

l) gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato su carta bollata rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 1428;

m) gli orfani dei caduti sul lavoro dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato in carta da bollo rilasciato dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

n) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra nonchè delle altre categorie di mutilati ed invalidi già indicati nella lettera *d)*, dovranno documentare la loro qualfica presentando un certificato su carta da bollo del sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre; analogamente per i figli degli invalidi di prima categoria della sedicente repubblica sociale italiana;

o) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

p) i figli dei mutilati ed invalidi del lavoro dovranno documentare la loro qualifica mediante certificato su carta bollata rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

q) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra o dei caduti per fatti di guerra o per servizio o sul lavoro dimostreranno la loro qualità mediante un certificato in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

r) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

s) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza

t) i capi di famiglia numerosa dovranno comprovare, mediante il certificato anagrafico di famiglia di cui alla precedente lettera *s)*, rilasciato in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, che della famiglia stessa facciano parte almeno sette figli viventi (sono equiparati ai figli viventi quelli caduti in guerra);

u) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata dal prefetto della provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

v) i profughi dalla Libia, dall'Etiopia, dall'Eritrea, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare la relativa attestazione rilasciata dal prefetto della provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

y) coloro che abbiano prestato o prestino a qualunque titolo servizio nelle amministrazioni dello Stato (compresa quella della difesa) dovranno esibire — ove si tratti di servizio di ruolo — una copia integrale autenticata dello stato matricolare, in bollo, rilasciata dall'amministrazione di appartenenza in data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di presentazione e contenente, fra l'altro, l'indicazione dei giudizi complessivi riportati: ovvero — ove trattisi di servizio non di ruolo — un certificato su carta legale rilasciato dall'Amministrazione d'appartenenza in data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di presentazione, da cui risultino la categoria o la qualifica inerente al servizio civile non di ruolo, la data di inizio, la continuità e la natura del servizio stesso, gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma nonchè i giudizi complessivi riportati;

z) coloro che, nella qualità di impiegati civili di ruolo delle amministrazioni statali, abbiano frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno esibire un certificato in carta legale rilasciato dall'amministrazione competente e contenente il punteggio conseguito.

Art. 11.

La graduatoria è approvata con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione allo impiego.

A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero della difesa (Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 11ª) entro il termine perentorio di trenta giorni, a pena di decadenza, dalla data di ricezione del relativo dispaccio ministeriale, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato), su carta bollata, rilasciato dall'ufficio dello stato civile del comune di origine;

2) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

3) diploma di laurea universitaria, in originale o in copia autentica, ovvero certificato provvisorio rilasciato dall'università, sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale di laurea.

Coloro che dimostreranno di trovarsi nell'impossibilità di presentare il diploma originale o la copia autentica di esso,

perchè distrutti o dispersi per ragioni direttamente o indirettamente collegate alle vicende belliche, potranno presentare un certificato dell'ateneo presso cui conseguirono il richiesto titolo di studio.

Oltre ai titoli espressamente suindicati potranno essere validi, per l'ammissione al concorso, tutti gli altri titoli, quali erano stati rilasciati dalle università ed istituti superiori anteriormente all'applicazione del regio decreto 28 novembre 1935, n. 2044, modificato dal regio decreto 7 maggio 1936, n 882, semprechè ai fini dell'ammissione al concorso di cui trattasi siano da ritenere equipollenti ai detti titoli espressamente specificati. Nei casi dubbi deciderà il Ministro con giudizio insindacabile;

4) certificato di godimento dei diritti politici, in carta da bollo;

5) documento militare, munito delle prescritte marche da bollo da L. 400 (per i soli candidati di sesso maschile):

a) per gli ufficiali in congedo od in servizio, la copia dello stato di servizio;

b) per i sottufficiali o militari di truppa in congedo illimitato od in servizio, la copia del foglio matricolare;

c) per i militari in congedo illimitato provvisorio, cioè arruolati dagli organi di leva in attesa di chiamata alle armi della propria classe oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi ma non ancora incorporati perchè ammessi a benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni, la copia del foglio matricolare;

d) per i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale o durante la presentazione al servizio alle armi), la copia del foglio matricolare;

e) per i rivedibili o riformati dalla commissione di leva, certificato di esito di leva

Non è ammessa la presentazione del foglio di congedo.

6) certificato generale del casellario giudiziale, in bollo, rilasciato dalla procura della Repubblica competente;

7) fotografia di data recente, applicata su carta da bollo, con firma autenticata dal sindaco o dal notaio, nel caso che il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario personale.

I candidati impiegati statali di ruolo dovranno produrre:

a) titolo di studio;

b) copia integrale dello stato di servizio, con la qualifica riportata nell'ultimo quinquennio, se già non presentata per altro titolo nello stesso concorso (nel qual caso il candidato dovrà fare menzione di tale circostanza).

I concorrenti che si trovino alle armi possono presentare soltanto i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) titolo di studio;

c) copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare;

d) certificato generale del casellario giudiziale.

I sottonotati documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del presente articolo:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) certificato generale del casellario giudiziale.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre amministrazioni.

Art. 12.

Il vincitore del concorso, con decreto ministeriale, conseguirà la nomina a professore straordinario di analisi matematica nel personale civile insegnante dell'Accademia navale di Livorno.

Qualora la nomina cada su persona che già ricopre il posto di professore di ruolo presso un istituto di istruzione superiore, questi conserverà la qualifica e l'anzianità che occupava al momento della nuova nomina.

Colui che avrà conseguito la nomina decadrà da essa se non assumerà servizio, senza giustificato motivo, entro il termine stabilito; se, per giustificato motivo, assumerà servizio con ritardo sul termine prefissogli, la nomina decorrerà, agli effetti economici, dal giorno in cui prenderà servizio.

I professori straordinari, in qualunque momento, possono essere dispensati dall'ufficio, con decreto del Ministro, su proposta motivata dall'accademia navale.

Art. 13.

Al candidato assunto spetterà il trattamento economico previsto dalla legge 9 febbraio 1963, n. 248, oltre l'indennità di ricerca scientifica prevista dall'art. 3 della suddetta legge.

Il personale proveniente da altri ruoli conserverà, se superiore, il trattamento economico di cui fosse eventualmente provvisto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 marzo 1968

p. *Il Ministro*: GUADALUPI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *aprile* 1968
Registro n. 18 *Difesa, foglio n.* 190.

(4280)

Graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso a venticinque posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti speciale.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 1966, con il quale è indetto un concorso per titoli ed esami a venticinque posti di sottotenente in s.p.e. dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti speciale (registrato alla Corte dei conti, addì 28 novembre 1966, registro n. 24 Difesa-aeronautica, foglio n. 88);

Visto il decreto ministeriale 27 giugno 1967, con il quale è nominata la commissione esaminatrice del predetto concorso (registrato alla Corte dei conti, addì 28 luglio 1967, registro n. 86 Difesa, foglio n. 383);

Visto il decreto ministeriale 7 dicembre 1967, con il quale è sostituito uno dei membri della predetta commissione (registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1967, registro n. 140 Difesa, foglio n. 274);

Visto il decreto ministeriale 22 gennaio 1968, con il quale è sostituito altro membro della commissione di cui sopra (registrato alla Corte dei conti, addì 6 marzo 1968, registro n. 7 Difesa, foglio n. 159);

Visto la votazione conseguita dai candidati in sede di ammissione agli esami ed il risultato dei medesimi;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso a venticinque posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti speciale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti:

1. Golinelli Dante . . . . punti 32,39
2. Patelli Bruno . . . . » 31,75
3. Miotto Bruno . . . . » 31,30
4. Corati Carletto . . . . » 31,10
5. Meacci Ferdinando . . . . » 31,02
6. Caselli Aldo . . . . » 30,93
7. Capogrosso Giancarlo . . . . . . » 30,66
8. Scarpa Aldo . . . . » 30,56
9. Di Lazzaro Carlo . . . . » 30,43
10. Porpora Vincenzo . . . . » 30,39
11. Grasso Walter . . . . » 30,22
12. Bovenzi Francesco . . . . » 30,01
13. Bianchi Maurizio . . . . » 29,76
14. Baschirotto Gregorio . . . . . . » 29,75
15. Giannetti Domenico . . . . » 29,04
16. Costalunga Lanfranco . . . . . . » 28,91
17. Smussi Aldo . . . . » 28,37

Il presente decreto sarà inviato alla registrazione della Corte dei conti.

Roma, addì 27 marzo 1968

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *maggio* 1968
Registro n. 13 *Difesa, foglio n.* 71

(4901)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Costituzione di sottocommissioni esaminatrici del concorso per esami a centoventuno posti di segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto del personale degli uffici del lavoro e della massima occupazione.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 5 maggio 1967, con il quale è stato bandito un concorso pubblico per esami a centoventuno posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto degli uffici del lavoro e della massima occupazione;

Visto il decreto ministeriale 17 febbraio 1968, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;

Considerato che a norma dell'art. 8, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, occorre procedere alla costituzione di sottocommissioni giudicatrici, in quanto i candidati che hanno sostenuto le prove scritte superano il numero di tremila;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse, integrata di altri elementi, è suddivisa nelle seguenti sottocommissioni:

Presidente:

Tarentini Troiani dott. Luigi, ispettore generale.

1a SOTTOCOMMISSIONE

Componenti:

Rinaldis dott. Filippo, direttore di divisione;
Venosi dott. Erasmo, direttore capo;
Papa prof. Vincenzo, titolare di materie giuridiche ed economiche;
Lucà prof. Francesco, titolare di materie giuridiche ed economiche.

Segretario aggiunto:

D'Alessandro dott. Ottavio, consigliere di prima classe.

2a SOTTOCOMMISSIONE

Componenti:

Marsico dott. Alberto, direttore capo;
Cannucciari dott. Giulio, direttore capo;
Nuzzo prof. Manlio, titolare di materie giuridiche ed economiche;
Zuccaro prof. Ennio, titolare di materie giuridiche ed economiche.

Segretario aggiunto:

De Stefano dott. Fausto, consigliere di prima classe.

Al presidente, ai componenti ed ai segretari aggiunti delle sottocommissioni suddette saranno corrisposti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 aprile 1968

Il Ministro: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 maggio 1968
Registro n. 5 Lavoro e prev. soc., foglio n. 148

(5067

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI GENOVA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Genova

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3476 in data 11 maggio 1966, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di un posto di ostetrica condotta vacante nel comune di Genova al 30 novembre 1965;

Visto il proprio decreto n. 7027 del 23 settembre 1967, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso;

Visti i verbali della commissione giudicatrice, nonchè la graduatoria formulata dalla commissione medesima, relativa a 3 candidate idonee;

Riconosciuta la regolarità del procedimento;

Visti il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 ed il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle candidate che hanno conseguita l'idoneità nel concorso di cui in premessa:

1. Poggi Giuliana . . . . . . punti 65,95 su 120
2. Cavicchioli Dina . . . . . . » 61,38 »
3. Dirocca Eva . . . . » 56,00 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio del medico provinciale di Genova, all'albo pretorio della prefettura e del comune interessato.

Genova, addì 20 maggio 1968

Il medico provinciale: MORANTE

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto di pari numero e data col quale è stata approvata la graduatoria di merito delle candidate nel concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento di un posto di ostetrica condotta, vacante nel comune di Genova al 30 novembre 1965;

Visto l'art. 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La candidata Poggi Giuliana è vincitrice della condotta ostetrica del comune di Genova.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e pubblicato nel Foglio annunzi legali della provincia di Genova e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Genova, all'albo pretorio della prefettura e dei comuni interessati.

Genova, addì 20 maggio 1968

Il medico provinciale: MORANTE

(5135)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ALESSANDRIA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Alessandria

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3544 in data 18 giugno 1966 con il quale è stato indetto il pubblico concorso per posti a condotte mediche vacanti in provincia di Alessandria alla data del 30 novembre 1965;

Visto il proprio decreto n. 1437 in data 28 marzo 1968, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati al concorso suddetto;

Viste le domande dei candidati con le indicazioni delle sedi richieste nell'ordine di preferenza;

Considerato che i vincitori delle condotte mediche di Bosio; Castelletto Merli, Odalengo Piccolo (Consorzio); Garbagna, Casasco, Avolasca (Consorzio); Pareto; Ponzone, Cavatore (Consorzio); Rosignano Monf.; hanno rinunziato alle condotte loro assegnate;

Ritenuto che deve procedersi alla assegnazione delle sedi stesse ai candidati che seguono in graduatoria, tenendo conto dell'ordine preferenziale indicato dai candidati nelle domande di ammissione al concorso;

Vista la legge 1° agosto 1921, n. 1312, modificata dalla legge 3 giugno 1950, n. 375, relativa all'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Decreta:

I seguenti candidati risultati idonei al concorso di cui in premessa, sono dichiarati vincitori delle condotte mediche a fianco di ciascuno indicate:

1) Dardano Candido: Rosignano Monf.;
2) De Matteis Vincenzo: Garbagna, Casasco, Avolasca (Consorzio);
3) Sacchi Giovanni: Bosio;
4) Gibelli Gino: Ponzone, Cavatore (Consorzio);
5) Spalla Franco: Pareto;
6) Grappiolo Celso: Castelletto Merli, Odalengo Piccolo (Consorzio)

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia, sul bollettino atti ufficiali della prefettura e, per otto giorni consecutivi all'albo pretorio della prefettura, dell'ufficio del medico provinciale e dei comuni interessati.

Alessandria, addì 15 maggio 1968

Il medico provinciale: SIRCANA

(5069)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI RIETI

Costituzione della commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Rieti

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 946 del 20 marzo 1968, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Rieti al 30 novembre 1967;

Ritenuta la necessità di provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso suddetto ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Viste le proposte e le designazioni degli enti interessati;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, nonchè gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Rieti al 30 novembre 1967, è costituita come segue:

Presidente:

Civili dott. Luigi, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Corda dott. Domenico, medico provinciale capo, titolare dell'ufficio di Viterbo;

Grazzini dott. Ettore, vice prefetto della prefettura di Rieti;

Scapato dott. Antonio, primario medico dell'ospedale civile di Rieti;

Valiani dott. prof. Arturo, primario ostetrico dell'ospedale civile di Rieti;

Grimaldi dott. Roberto, medico condotto del comune di Cittaducale.

Segretario:

Censi Buffarini dott. Paolo, consigliere del Ministero della sanità.

Le prove d'esame avranno luogo in Rieti, e non potranno avere inizio prima che sia trascorso un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio del medico provinciale di Rieti, all'albo pretorio della prefettura di Rieti, ed all'abo pretorio dei Comuni interessati.

Rieti, addì 24 maggio 1968

Il medico provinciale: REALMUTO

(5277)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PISTOIA

Nomina del vincitore del concorso al posto di ufficiale sanitario del Consorzio d'igiene e profilassi tra la provincia ed i comuni di Quarrata, Montale ed Agliana.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4020 del 24 aprile 1968, con il quale il dott. Gorgeri, viene dichiarato vincitore del concorso al posto di ufficiale sanitario del Consorzio d'igiene e profilassi tra la provincia ed i comuni di Quarrata, Montale ed Agliana, indetto con decreto n. 419 del 23 gennaio 1967;

Visti gli articoli 34 e seguenti del testo unico 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 24 e seguenti del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

Il dott. Aldo Gorgeri è nominato ufficiale sanitario del Consorzio d'igiene e profilassi tra la provincia ed i comuni di Quarrata, Agliana e Montale; la nomina è fatta in via di esperimento per un biennio.

Il predetto dovrà assumere servizio entro 15 giorni dalla notifica del presente decreto;

Il presidente del Consorzio è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nei modi e nelle forme prescritte dagli articoli 23 e 24 del citato regolamento.

Pistoia, addì 29 aprile 1968

Il medico provinciale: BOCCI

(5070)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.